

DISEGNO DI LEGGE n. 3542

Approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 10 ottobre 2012, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. **806, 808, 813, 953, 1199, 1262, 1468, 1710, 4202, 4896, 5061 e 5075.**

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati al Senato il 23 ottobre 2012.

Testo del DISEGNO DI LEGGE	Commento
	<p>Il testo licenziato dalla VII Commissione della Camera dei deputati non è più il disegno di Legge Aprea n. 953, in quanto da esso sono state stralciate diverse disposizioni sulle quali non c'era accordo sia in Parlamento che nel Paese. Le più significative riguardavano:</p> <ul style="list-style-type: none">- la trasformazione delle istituzioni scolastiche in fondazioni;- un nuovo stato giuridico degli insegnanti, con l'istituzione degli Albi regionali della docenza;- nuove norme per il reclutamento, con i concorsi di istituto per l'assunzione diretta degli insegnanti;- l'introduzione di una carriera per i docenti;- la valorizzazione dell'associazionismo professionale;- l'introduzione di un'area contrattuale autonoma della docenza. <p>Per questo l'attuale disegno di legge "licenziato" dalla Camera prevede la sola riforma degli Organi Collegiali, in linea con le leggi scolastiche italiane a partire dalla Legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini per la riforma della Pubblica Amministrazione), il DPR 275/'99 (Regolamento in materia di autonomia scolastica), fino agli ultimi DPR nn. 87, 88 e 89 del 2010 relativi alla riforma del II ciclo, e con quanto è attuato già da anni in tutti i Paesi europei.</p>

<p>Capo I</p> <p><i>AUTONOMIA STATUTARIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI</i></p>	<p>Il DDL distingue tra:</p> <p>Organi di governo stabiliti per legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consiglio dell'Autonomia (CdA) - Dirigente scolastico - Consiglio dei Docenti (CdD), organismo tecnico dell'istituzione scolastica - Nucleo di Autovalutazione (NdV) <p>Organi di partecipazione, stabiliti autonomamente dagli Statuti delle diverse istituzioni scolastiche per studenti e famiglie.</p>
---	---

Art. 1.

(L'autonomia scolastica e le autonomie territoriali)

<p>1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche, costituzionalmente sancita, è riconosciuta sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.</p>	
<p>2. Ogni istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento lungo tutto il corso della vita. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali contribuiscono al perseguimento delle finalità educative delle istituzioni scolastiche esercitando le funzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. Vi contribuiscono, altresì, le realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ciascuna secondo i propri compiti e le proprie attribuzioni.</p>	<p>All'inizio degli anni '90 il legislatore ha avviato un processo di decentramento dello Stato, mediante il trasferimento di compiti e funzioni alle Regioni ed agli Enti Locali. In questa prospettiva si muovono – a Costituzione invariata – i due importanti provvedimenti normativi citati nel DdL e cioè: la Legge delega n. 59/1997 e il Dlgs n. 112/1998. Entrambi sono orientati a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ridurre significativamente le aree di intervento gestionale ed operativo da parte dello Stato-Apparato (lo stesso processo che ha portato al riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche) 2) potenziare il ruolo attivo dei governi regionali e locali, compreso quello dei singoli poli erogatori del servizio <p>In sostanza, il consistente processo di decentramento amministrativo iniziato con la legge n. 59/97 ha posto le premesse della ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, mentre il Dlgs n. 112/98 (in particolare gli artt. 138 e 139) ha</p>

	<p>formalizzato il trasferimento di funzioni dall'ordinamento statale a quello regionale. La successiva riforma del titolo V della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale n. 3/2001 (ad oggi non ancora pienamente attuata), ha previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none">A. Allo Stato venga riconosciuta la competenza esclusiva sulle norme generali e sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, relativi ai diritti sociali e civili da garantire su tutto il nostro Paese (per garantire l'unitarietà e la coerenza del sistema di istruzione nel Paese).B. Alle Regioni, oltre alla competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, siano attribuiti compiti di organizzazione e gestione del servizio scolastico, articolato a livello territoriale, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni dati dallo Stato.C. Alle scuole autonome sia affidato il compito di fornire il servizio educativo e di attuare sostanzialmente il diritto all'istruzione ed educazione di tutti. <p>Il completamento del processo di riforma avviato con la legge n. 59/97 richiede nuovi modelli di <i>governance</i> delle scuole; il DDL in esame si propone di attuare, a livello di riforma degli Organi Collegiali, quanto normativamente previsto in Italia da più di dieci anni.</p>
<p>3. Alle istituzioni scolastiche è riconosciuta autonomia statutaria, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione.</p>	<p>Autonomia statutaria</p> <p>Ogni scuola può disciplinare, mediante il proprio statuto, la composizione degli Organi Collegiali.</p> <p>Lo statuto è un atto normativo fondamentale con il quale un ente, pubblico o privato, stabilisce il proprio ordinamento generale (finalità, denominazione, sede sociale e sede legale, ecc.), nonché disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento.</p>

<p>4. Gli statuti delle istituzioni scolastiche regolano l'istituzione e la composizione degli organi interni, nonché le forme e le modalità di partecipazione della comunità scolastica. Per quanto attiene al funzionamento degli organi interni le istituzioni scolastiche adottano i regolamenti.</p>	<p>Gli statuti regolano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'istituzione e la composizione degli organi interni; - le forme di partecipazione delle componenti scolastiche. <p>Ogni istituzione scolastica definisce e adotta i relativi regolamenti.</p>
<p>5. Gli organi di governo delle istituzioni scolastiche promuovono il patto educativo tra scuola, studenti, famiglia e comunità locale, valorizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola; b) il dialogo costante tra l'espressione della libertà di insegnamento della funzione docente e la libertà e responsabilità delle scelte educative delle famiglie; c) le azioni formative ed educative in rete nel territorio, quali piani formativi territoriali. 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ affermata la centralità dello studente e del suo diritto all'apprendimento ➔ richiamate le libertà costituzionali di ciascuna componente ➔ richiamo al DPR n. 275/99 (art. 7)

Art. 2.

(Organi delle istituzioni scolastiche)

<p>1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono organizzati sulla base del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo, funzioni di gestione e funzioni didattico-educative secondo quanto previsto dal presente articolo. Sono organi delle istituzioni scolastiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il consiglio dell'autonomia, di cui agli articoli 3 e 4; b) il dirigente scolastico, di cui all'articolo 5, con funzioni di gestione; c) il consiglio dei docenti con le sue articolazioni: consigli di classe, commissioni e dipartimenti, di cui all'articolo 6; d) il nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8. 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ il Consiglio dell'Autonomia sostituisce il Consiglio d'Istituto ➔ il Consiglio dei Docenti sostituisce il Collegio dei Docenti ➔ nuovo organo dell'istituzione scolastica
--	--

<p>2. Nel rispetto delle competenze degli organi di cui al comma 1, lo statuto prevede forme e modalità per la partecipazione di tutte le componenti della comunità scolastica.</p>	<p>Nessuna scuola nel suo statuto può eliminare o ridurre la partecipazione di qualche componente (docenti, studenti, genitori, ATA, dirigente)</p>
---	---

Art. 3.

(Consiglio dell'autonomia)

<p>1. Il consiglio dell'autonomia ha compiti di indirizzo generale dell'attività scolastica. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) redige, approva e modifica lo statuto, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; b) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento; c) adotta il piano dell'offerta formativa elaborato dal consiglio dei docenti ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275; d) approva il programma annuale e, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità di Stato, anche il bilancio pluriennale di previsione; e) approva il conto consuntivo; f) delibera il regolamento di istituto; g) designa i componenti del nucleo di autovalutazione, di cui all'articolo 8; h) approva accordi e convenzioni con soggetti esterni e definisce la partecipazione ai soggetti di cui all'articolo 10; i) modifica, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo statuto dell'istituzione scolastica, comprese le modalità di elezione, sostituzione e designazione dei propri membri; l) promuove la conferenza di rendicontazione, di cui all'articolo 9. 	<ul style="list-style-type: none"> → nuova attribuzione (*) → già previsto per il <i>Consiglio d'Istituto</i> (*) → già previsto per il <i>Consiglio d'Istituto</i> → attribuzione adeguata alla nuova normativa in vigore → già previsto per il <i>Consiglio d'Istituto</i> → già previsto per il <i>Consiglio d'Istituto</i> (*) → nuova attribuzione → nuova attribuzione → nuova attribuzione → nuova attribuzione <p>Rispetto alle attribuzioni del precedente Consiglio d'Istituto si perdono:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> - adattamento del calendario scolastico - criteri generali per la programmazione educativa, delle attività parascolastiche (corsi di recupero e sostegno, attività complementari, visite guidate e viaggi d'istruzione) e iniziative per l'educazione alla salute - contatti con altre scuole, partecipazione ad attività culturali, sportive e assistenziali - criteri generali per la formazione delle classi e l'assegnazione dei docenti; adattamento dell'orario delle lezioni alle condizioni ambientali; parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo; criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi - pareri sulle sperimentazioni metodologico-didattiche <p>Inoltre, viene eliminata la giunta esecutiva con tutte le sue attribuzioni.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p>(*) Il CdA ha il compito di redigere e deliberare tre documenti fondamentali per il funzionamento dell'istituzione scolastica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo statuto, con le articolazioni degli organi interni e le forme di partecipazione delle diverse componenti scolastiche - il regolamento del CdA - il regolamento di Istituto
<p>2. Per l'esercizio dei compiti di cui alle lettere da c) a g) del comma 1 è necessaria la proposta del dirigente scolastico.</p>	<p>Spetta infatti al Dirigente scolastico, in quanto presidente del CdD, rendere esecutive le deliberazioni di questo organo.</p> <p>Al Dirigente scolastico è attribuito il compito di favorire il raccordo tra CdA e CdC.</p>
<p>3. Il consiglio dell'autonomia dura in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 30 novembre successivo alla scadenza. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti nel consiglio sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca è rinnovata annualmente.</p>	<p>Stessa disposizione prevista per il Consiglio d'Istituto</p>

4. Lo statuto deliberato dal consiglio dell'autonomia è sottoposto al controllo formale da parte dell'organismo istituzionalmente competente.	Si dovrà precisare se, com'è oggi, l'organismo competente è l'USR
5. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio dell'autonomia, l'organismo istituzionalmente competente provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.	Sostanzialmente è la stessa disciplina attualmente prevista

Art. 4.

(Composizione del consiglio dell'autonomia)

<p>1. Il consiglio dell'autonomia è composto da un numero di membri compreso fra nove e tredici. La sua composizione è fissata dallo statuto, nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none">a) il dirigente scolastico è membro di diritto;b) nelle scuole del primo ciclo, la rappresentanza eletta dai genitori è paritetica con quella eletta dai docenti;c) nelle scuole secondarie di secondo grado, la rappresentanza eletta dai genitori e dagli studenti, in numero pari per ciascuna delle due componenti, è complessivamente paritetica con quella eletta dai docenti;d) del consiglio fa parte un rappresentante eletto dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario;e) il consiglio può essere integrato, con il voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti del consiglio stesso, da ulteriori membri esterni, scelti fra le realtà di cui all'articolo 1, comma 2, in numero non superiore a due, che non hanno diritto di voto.	<p>→ Nuova disposizione, attualmente oggetto di forte contestazione.</p> <p>In proposito è bene precisare che:</p> <ul style="list-style-type: none">- si tratta di una possibilità e non un obbligo;- la presenza di due membri esterni nel CdA deve essere deliberata con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei componenti effettivi del Consiglio (docenti-studenti-famiglie-ATA-dirigente scolastico);
---	---

	<p>Inoltre, i due esterni <u>non hanno diritto di voto</u> (a differenza delle componenti scolastiche).</p> <p>Tale previsione segue, e non innova, la possibilità che è già norma nei vari DPR nn. 87, 88 e 89 del 2010 (riordino degli Istituti Professionali, Tecnici e dei Licei, rispettivamente) che le scuole autonome costituiscano il <i>Comitato Tecnico Scientifico</i>. La logica è la stessa: allargare alle realtà territoriali la condivisione della responsabilità educativa, con relativa possibilità per la scuola di accettare apporti esterni, se considerati – e dimostrati – funzionali al proprio POF e, quindi, alla reale istruzione/educazione degli alunni.</p> <p>Inoltre, non si limita a prevedere rappresentanti di realtà produttive e profit, ma anche di istituzioni culturali, sociali, professionali, dei servizi (si veda l'art. 1, comma 2).</p>
<p>2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera <i>b</i>). I membri esterni sono scelti dal consiglio secondo modalità stabilite dal suddetto regolamento.</p>	
<p>3. Il consiglio dell'autonomia è presieduto da un genitore, eletto nel suo seno. Il presidente convoca il consiglio dell'autonomia e ne fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce, altresì, su richiesta del dirigente scolastico o almeno della metà dei suoi componenti.</p>	<p>Stessa previsione normativa attualmente sancita per il Consiglio d'Istituto</p>
<p>4. Il direttore dei servizi generali e amministrativi fa parte del consiglio dell'autonomia, senza diritto di voto, con funzioni di supporto tecnico-amministrativo e svolge le funzioni di segretario del consiglio.</p>	
<p>5. Gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio dell'autonomia non hanno diritto di voto per quanto riguarda il programma annuale e il conto consuntivo. Il voto dei membri studenti non maggiorenni è in ogni caso consultivo per le deliberazioni di rilevanza contabile.</p>	<p>Stessa previsione normativa attualmente sancita per il Consiglio d'Istituto</p>

6. In sede di prima attuazione, le elezioni del consiglio dell'autonomia si svolgono entro il 30 settembre dell'anno scolastico successivo all'approvazione dello Statuto.

Art. 5.

(Dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico, nell'ambito delle proprie funzioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ha la legale rappresentanza dell'istituzione e, sotto la propria responsabilità, gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali e risponde dei risultati del servizio agli organismi istituzionalmente e statutariamente competenti.

Viene richiamato il Dlgs n. 165/2001 che ha istituito la dirigenza scolastica:

Art. 25

Dirigenti delle istituzioni scolastiche

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

2. Al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, le parole: «Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle competenze del consiglio dell'autonomia e del consiglio dei docenti,».

Art. 6.

(Consiglio dei docenti e sue articolazioni)

1. Al fine di progettare le attività didattiche e di valutazione collegiale degli alunni, lo statuto e il regolamento relativo al consiglio dei docenti e alle sue articolazioni disciplinano l'attività del consiglio dei docenti e delle

Vengono attribuite al Consiglio dei Docenti competenze in precedenza attribuite al Consiglio d'Istituto

<p>sue articolazioni, secondo quanto previsto dal presente articolo.</p>	
<p>2. La progettazione dell'attività didattica compete al consiglio dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da tutti i docenti. Il consiglio dei docenti opera anche per commissioni, dipartimenti e consigli di classe e, ai fini dell'elaborazione del piano dell'offerta formativa, mantiene un collegamento costante con gli organi che esprimono le posizioni degli alunni, dei genitori e della comunità locale.</p>	<p>I Consigli di Classe non sono più organismi autonomi in quanto perdono la loro autonomia normativa (si veda l'art. 12, relativo alle abrogazioni) per diventare <i>possibili</i> articolazioni del Consiglio dei Docenti; anche se i successivi commi 3, 4 e 6 di fatto ne fanno presupporre la necessità e, quindi, l'istituzione.</p> <p>Non è chiaro quali siano gli organi che esprimono la posizione degli alunni, dei genitori e del territorio.</p>
<p>3. L'attività didattica di ogni classe è progettata e attuata dai docenti che ne sono responsabili, nella piena responsabilità e libertà di docenza e nel quadro delle linee educative e culturali della scuola e delle indicazioni e <i>standard</i> nazionali per il curriculum.</p>	<p>Indicazione della necessità del lavoro collegiale dei docenti in riferimento alla classe specifica</p>
<p>4. Lo statuto disciplina la composizione, le modalità della necessaria partecipazione degli alunni e dei genitori alla definizione e al raggiungimento degli obiettivi educativi di ciascuna classe.</p>	<p>Il DdL rimanda agli statuti delle scuole autonome la definizione degli organi di "partecipazione" distinguendoli però da quelli di indirizzo che sono normati dalla legge</p>
<p>5. I docenti, nell'esercizio della propria funzione, valutano in sede collegiale, secondo la normativa e le indicazioni nazionali vigenti, i livelli di apprendimento degli alunni, periodicamente e alla fine dell'anno scolastico, e ne certificano le competenze, in coerenza con i profili formativi e i requisiti in uscita relativi ai singoli percorsi di studio e con il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, presentato alle famiglie, e sulla base delle linee didattiche, educative e valutative definite dal consiglio dei docenti.</p>	
<p>6. Il consiglio di classe è composto dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e, nella scuola secondaria di secondo grado, dai rappresentanti di classe degli studenti.</p>	<p>Indicazione della composizione del Consiglio di Classe qualora venisse attivato. In tal caso risulta evidentemente inesatta l'ipotesi che il DdL escluda gli studenti; gli Statuti possono stabilire anche forme di maggiore presenza rispetto a quella attualmente prevista sia per</p>

	gli studenti che per le famiglie. Incomprensibile e contraddittoria la disposizione che un organo misto (legato cioè sia alla funzione docente che a componenti elettive) sia articolazione di un organo non elettivo legato alla funzione docente.
--	--

Art. 7.

(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta dalla legge, prevedono forme di partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola e garantiscono loro l'esercizio dei diritti di riunione, di associazione e di rappresentanza.	Rimane garantito il diritto di riunione, associazione e rappresentanza a studenti e famiglie. La scuola prevede autonomamente forme e modalità.
--	---

Art. 8.

(Nuclei di autovalutazione del funzionamento dell'istituto)

1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, in raccordo con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286, un nucleo di autovalutazione dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità complessive del servizio scolastico. Il regolamento interno dell'istituzione disciplina il funzionamento del nucleo di autovalutazione, la cui composizione è determinata dallo statuto da un minimo di cinque fino a un massimo di sette componenti, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un soggetto esterno, individuato dal consiglio dell'autonomia sulla base di criteri di competenza, e di almeno un rappresentante delle famiglie, un rappresentante degli studenti iscritto alla scuola secondaria di secondo grado e un rappresentante dei docenti.	Nuova disposizione , che riguarda l'autovalutazione di istituto, che si muove nell'ambito di responsabilità e trasparenza (<i>accountability</i>). Il DdL propone che sia realizzata dal coinvolgimento attivo di tutte le componenti scolastiche in collaborazione con valutatori di "sistema" come è l'INVALSI. L'autovalutazione d'Istituto si colloca all'interno del nuovo sistema di valutazione definito dallo <i>Schema di regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione</i> , approvato dal CdM nell'agosto 2012. Il DPR prevede un sistema di valutazione affidato alla collaborazione di tre organismi: l'Invalsi (l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione), che assume il coordinamento funzionale dell'intera procedura di valutazione; l'Indire (l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), che sostiene le scuole nei piani di miglioramento; gli Ispettori, che collaborano nella fase di valutazione esterna delle scuole. L'art. 6 del Regolamento prevede in particolare che il procedimento di valu-
---	---

	<p>tazione delle istituzioni scolastiche si articola in due fasi: autovalutazione e valutazione esterna. Per quanto riguarda l'autovalutazione essa prevede: a) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'INVALSI, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola; b) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'INVALSI, e formulazione di un piano di miglioramento.</p>
<p>2. Il nucleo di autovalutazione, coinvolgendo gli operatori scolastici, gli studenti e le famiglie, predispone un rapporto annuale di autovalutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dall'INVALSI. Tale rapporto è assunto come parametro di riferimento per l'elaborazione del piano dell'offerta formativa e del programma annuale delle attività, nonché della valutazione esterna della scuola realizzata secondo le modalità che saranno previste dallo sviluppo del sistema nazionale di valutazione. Il rapporto viene reso pubblico secondo modalità definite dal regolamento della scuola.</p>	
<p>3. Ai componenti del nucleo di autovalutazione non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.</p>	

Art. 9.

(Conferenza di rendicontazione)

<p>1. Sulle attività realizzate nell'ambito del piano dell'offerta formativa, anche in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nonché sulle procedure e sugli esiti dell'autovalutazione di istituto, il consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, promuove annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti</p>	<p>Nuova disposizione. La scuola rende conto alla propria utenza e territorio di quanto avviene al suo interno</p>
--	---

scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio, e invia una relazione all'ufficio scolastico regionale.

Art. 10.

(Costituzione di reti e consorzi a sostegno dell'autonomia scolastica)

1. Le istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto dei requisiti, delle modalità e dei criteri fissati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e di quanto indicato nell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, possono promuovere o partecipare alla costituzione di reti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, consorzi e associazioni di scuole autonome, nonché ai poli tecnico-professionali e agli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40. Le istituzioni scolastiche autonome possono altresì ricevere da fondazioni contributi finalizzati al sostegno economico della loro attività, per il raggiungimento degli obiettivi strategici indicati nel piano dell'offerta formativa e per l'innalzamento dei livelli di competenza dei singoli studenti e della qualità complessiva dell'istituzione scolastica, ferme restando le competenze degli organi di cui all'articolo 11 della presente legge.

Reti e consorzi, secondo le disposizioni del DPR n. 275/99; una possibilità, non un obbligo

Contributi da Fondazioni, secondo le disposizioni della legge n. 40/2007; una possibilità, non un obbligo

2. A tutela della trasparenza e delle finalità indicate al comma 1, le istituzioni scolastiche devono definire annualmente, nell'ambito della propria autonomia, gli obiettivi di intervento e i capitoli di spesa relativi alle azioni educative cofinanziate attraverso il contributo economico ricevuto dai soggetti pubblici e privati, fondazioni, associazioni e

Sponsorizzazioni da soggetti pubblici o privati di entità "significative" devono avvenire in modo trasparente: chi dà e chi riceve deve quindi rendicontare pubblicamente l'uso di tali risorse

organizzazioni senza scopo di lucro di cui al medesimo comma 1. Contributi di importo superiore a 5.000 euro possono provenire soltanto da enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo di rendere pubblico il proprio bilancio.

Capo II

RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELLE SCUOLE AUTONOME

Art. 11.

(Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche e conferenze regionali del sistema educativo, scolastico e formativo)

<p>1. Con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, composto da rappresentanti eletti rispettivamente dai dirigenti, dai docenti e dai presidenti dei consigli delle istituzioni scolastiche autonome, e ne fissa le modalità di costituzione e di funzionamento. Il Consiglio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e prevede la partecipazione anche di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle associazioni delle province e dei comuni e del presidente dell'INVALSI.</p>	<p>Il Consiglio Nazionale delle Autonomie Scolastiche (CNAS) sostituirà l'attuale Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI)</p> <p>→ Componenti elettive:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dirigenti scolastici- Docenti- Genitori (nuova componente) <p>→ Presidenza: ministro</p> <p>→ Componenti aggregate (novità)</p> <ul style="list-style-type: none">- rappresentanti Conferenza Regioni, Province e comuni- presidente INVALSI
<p>2. Il Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche è un organo di partecipazione e di corresponsabilità tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie scolastiche nel governo del sistema nazionale di istruzione. È altresì organo di tutela della libertà di insegnamento, della qualità della scuola e di garanzia della piena attuazione dell'autonomia</p>	<p>Il CNAS è un organismo:</p> <ul style="list-style-type: none">- di partecipazione e corresponsabilità per il governo della scuola- di tutela della libertà d'insegnamento- di garanzia dell'attuazione dell'autonomia scolastica <p>Le sue competenze saranno definite con apposito regolamento</p>

<p>delle istituzioni scolastiche. In questa funzione esprime l'autonomia dell'intero sistema formativo a tutti i suoi livelli.</p>	
<p>3. Ai componenti del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche non sono riconosciuti indennità, compensi, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.</p>	
<p>4. Le regioni, in attuazione degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione e in relazione a quanto indicato nell'articolo 1 della presente legge, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali delle relazioni con le autonomie scolastiche e per la loro rappresentanza in quanto soggetti imprescindibili nell'organizzazione e nella gestione dell'offerta formativa regionale, con il coordinamento regionale delle consultazioni provinciali degli studenti, in integrazione con i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e permanente, in costante confronto con le politiche scolastiche nazionali e prevedendo ogni possibile collegamento con gli altri sistemi scolastici regionali.</p>	<p>Le Regioni, in osservanza del dettato della legge costituzionale n. 3/2001, definiscono strumenti, modalità e ambiti territoriali per le relazioni con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le scuole autonome - il coordinamento regionale delle consultazioni degli studenti - i servizi educativi per l'infanzia, la formazione professionale e la formazione permanente - gli altri sistemi scolastici regionali
<p>5. Le regioni possono istituire la conferenza regionale del sistema educativo, scolastico e formativo, ne stabiliscono la composizione e la durata. La conferenza esprime parere sugli atti regionali d'indirizzo e di programmazione in materia di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) autonomia delle istituzioni scolastiche e formative; b) attuazione delle innovazioni ordinamentali; c) piano regionale per il sistema educativo e distribuzione dell'offerta formativa, anche in relazione a percorsi di integrazione tra istruzione e formazione professionale; d) educazione permanente; e) criteri per la definizione degli organici delle istituzioni scolastiche e formative regionali; 	<p>Le Regioni <i>possono istituire</i> la Conferenza regionale del sistema educativo, con compiti di indirizzo e programmazione nelle materie ad esse delegate dalla legge costituzionale n. 3/2001</p>

<p>f) piani di organizzazione della rete scolastica, istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di istituzioni scolastiche.</p>	
<p>6. La conferenza, ove costituita, svolge attività consultiva e di supporto nelle materie di competenza delle regioni, o su richiesta di queste, esprimendo pareri sui disegni di legge attinenti al sistema regionale.</p>	
<p>7. Le regioni possono istituire conferenze di ambito territoriale, che sono il luogo del coordinamento tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i rappresentanti del mondo della cultura, del lavoro e dell'impresa di un determinato territorio.</p>	<p>Le Regioni <u>possono istituire</u> le Conferenze di ambito territoriale, con compiti di coordinamento tra scuole, territorio, mondo della cultura e mondo del lavoro [corrispondono ai vecchi Consigli Distrettuali e Provinciali]</p>
<p>8. Le regioni, d'intesa con gli enti locali e con le autonomie scolastiche, possono definire gli ambiti territoriali e possono stabilire la composizione delle conferenze e la loro durata. Alle conferenze partecipano i comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le università, le istituzioni scolastiche, singole o in rete, rappresentanti delle realtà professionali, culturali e dell'impresa.</p>	<p>Le Regioni <u>possono definire</u> gli ambiti territoriali e <u>stabilire</u> la composizione delle Conferenze di ambito territoriale</p>
<p>9. Le conferenze esprimono pareri sui piani di organizzazione della rete scolastica; esprimono altresì proposte e pareri sulla programmazione dell'offerta formativa, sugli accordi a livello territoriale, sulle reti di scuole e sui consorzi, sulla continuità tra i vari cicli dell'istruzione, sull'integrazione degli alunni disabili, sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e formazione.</p>	<p>Competenze delle Conferenze regionali e territoriali</p>

Art. 12.

(Commissione di monitoraggio)

<p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituita una commissione con lo scopo di monitorare per due anni il processo attuativo</p>	<p>Nuova disposizione, per il monitoraggio dell'attuazione del DdL. Ha carattere temporaneo</p>
--	--

delle disposizioni di cui alla presente legge, presentando alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione della medesima. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso né rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.

Art. 13. (Abrogazioni)

<p>1. Le disposizioni degli articoli 5, da 7 a 10, 44, 46 e 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 2 della presente legge. Resta in ogni caso in vigore il comma 1-<i>bis</i> dell'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.</p>	<p><u>Legenda delle abrogazioni</u> (Testo Unico)</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe - art. 7 – Collegio dei docenti - art. 8 – Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva - art. 9 – Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità - art. 10 – Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva - art. 44 – Consigli di circolo della scuola materna - art. 46 – Collegio dei docenti di scuola materna - art. 47 – Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna <p>Il comma 1-bis dell'art. 5 riguarda le modalità di espressione delle valutazioni da parte degli insegnanti tecnico pratici in compresenza</p>
<p>2. Le disposizioni degli articoli da 16 a 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni regione a decorrere dalla data di costituzione degli organi di cui all'articolo 11, commi da 4 a 7, della presente legge.</p>	<p><u>Legenda delle abrogazioni</u> (Testo Unico)</p> <p>Gli articoli da 16 a 19 riguardano gli organi collegiali a livello distrettuale (<i>Consigli scolastici distrettuali</i>) e le relative attribuzioni</p> <p>Gli articoli da 20 a 22 riguardano gli organi collegiali a livello provinciale (<i>Consigli scolastici provinciali</i>) e le relative attribuzioni</p>
<p>3. Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 15 e da 30 a 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia in ogni istituzione scolastica a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.</p>	<p><u>Legenda delle abrogazioni</u> (Testo Unico)</p> <p>Gli articoli da 12 a 15 riguardano le assemblee degli studenti e dei genitori</p> <p>Gli articoli da 30 a 43 riguardano le "norme comuni" relative alle elezioni e alla gestione ordinaria degli organi elettivi</p>

<p>4. Gli articoli da 23 a 25 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio nazionale delle autonomie scolastiche, di cui all'articolo 11 della presente legge.</p>	<p><u>Legenda delle abrogazioni</u> (Testo Unico) Gli articoli da 23 a 25 riguardano il CNPI, gli organismi interni e le funzioni</p>
---	---

Art. 14.

(Norma di salvaguardia)

<p>1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge in conformità ai propri statuti speciali e alle relative norme di attuazione.</p>	
---	--

Art. 15.

(Norma transitoria)

<p>1. Fino alla completa attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione, l'ufficio scolastico regionale esercita i compiti di organo competente di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della presente legge.</p>	
<p>2. In sede di prima attuazione della presente legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, le modalità e i giorni per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l'insediamento del consiglio dell'autonomia, di cui all'articolo 3, di tutte le istituzioni scolastiche.</p>	
<p>3. Decorsi sei mesi dall'insediamento, il Consiglio dell'autonomia adotta lo statuto e delibera il regolamento.</p>	

Art. 16.

(Clausola di neutralità finanziaria)

<p>1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	
---	--